



# COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261

Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

www.comune.volpago-del-montello.tv.it

## ORDINANZA N. 11 DEL 11-03-2020

**OGGETTO: DPCM 8 marzo 2020. Disposizioni per il mercato - giornate di sabato.**

### IL SINDACO

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia", in particolare l'articolo 1 lettera r);

Considerato che il mercato di Volpago del Montello si effettua di sabato quindi in giornata prefestiva;

Considerato che in base all'articolo 1 lettera r), solo gli operatori del settore alimentare possono esercitare l'attività di vendita del mercato di sabato, ciò fino al 3 aprile 2020;

Sentito il Comando Polizia Locale in merito agli aspetti funzionali e viabilistici;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere;

Vista la L.R. 6 aprile 2001, n.10;

Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs n. 267/2000;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada, approvato con D. Lgs. 30.4.1992 n. 285;

Visto il D. Lgs n. 114/1998;

### DISPONE

1. per quanto in premessa illustrato, la possibilità di effettuare il mercato nella giornata di sabato unicamente per gli operatori del settore alimentare, consentendo la collocazione dei mezzi pesanti nella medesima area. Si demandano alla Polizia locale le operazioni necessarie per l'individuazione della collocazione ritenuta più adatta;
2. ai sensi del DPCM del 8/3/2020 art. 1 lett. r) i gestori sono chiamati a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di UN METRO di cui all'allegato 1 lett. d);
3. l'orario di chiusura delle operazioni di vendita viene fissato alle ore 12,00 al fine di permettere il riordino delle transenne e/o altro tipo di barriera che verrà sistemato di fronte

ad ogni bancherella;

4. in caso di violazioni alla presente ordinanza, le attività saranno soggette a sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente nonché alla sospensione dell'attività stessa;

Il Settore Lavori Pubblici è incaricato della eventuale collocazione delle transenne o altro tipo di barriera al fine di garantire il rispetto della distanza minima di un metro, in accordo con la Polizia Locale.

Contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza fino al 3 aprile 2020 salvo diverse indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I trasgressori saranno puniti in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

IL SINDACO  
Guizzo ing. Paolo